



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Leonardo da Vinci – O. Colecchi"

Cod. Mecc. AQIS007009

Cod. fisc.93027230668

PEC aqis007009@pec.istruzione.it



PEO: aqis007009@istruzione.it davinciolecchiaq@gmail.com sito web: www.iisdavinciolecchiaq.gov.it

REGOLAMENTO USO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA

L'accesso ai cortili ed agli spazi di pertinenza dei vari plessi della scuola è regolamentato come di seguito:

Plesso "Da Vinci"

Nel plesso "Da Vinci" l'ingresso degli alunni è consentito esclusivamente dagli accessi di via Aldo Moro e dall'ingresso principale in Via Monte San Rocco. E' vietato l'ingresso degli alunni dal cancello sulla destra di Via Monte San Rocco, destinato esclusivamente all'accesso dei veicoli.

Plesso "Colecchi"

Nel plesso "Colecchi", l'ingresso degli alunni avviene lungo percorsi delimitati che impediscono il contatto con i veicoli che accedono al cortile della scuola.

Articolo 1

L'accesso ai cortili interni dei plessi dell'Istituto destinati a parcheggio è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale e compatibilmente con il piano di emergenza. Ne è, pertanto, vietato l'uso, oltre che ai non autorizzati, anche ai genitori per la sosta di autovetture, anche temporanea.

Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente regolamento.

L'uso degli spazi di pertinenza come parcheggio è riservato al D.S. al D.S.G.A, al personale docente e ATA, ai veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanze, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato in caso di interventi di urgenza e/o di emergenza), nonché ai manutentori dell'impianto termico e all'Amministrazione. E' inoltre permesso ai disabili con veicoli muniti di contrassegno e donne in stato interessante.

Il parcheggio dei veicoli è consentito soltanto nelle aree ad essi riservate nel piano della sicurezza della scuola, nel limite degli spazi disponibili e solo per la durata degli impegni scolastici.

Nello spazio interno potranno accedere e posteggiare solo i veicoli muniti di copertura assicurativa, previa autorizzazione ed entro i limiti di capienza, lasciando liberi i passaggi riservati ai mezzi di soccorso. E' sempre consentito l'accesso a biciclette sia muscolari che a pedalata assistita.

Il parcheggio dei veicoli è consentito soltanto nelle aree ad essi riservate nel piano della sicurezza della scuola, nel limite degli spazi disponibili e solo per la durata degli impegni scolastici.

Nello spazio interno potranno accedere e posteggiare solo i veicoli muniti di copertura assicurativa, previa autorizzazione ed entro i limiti di capienza, lasciando liberi i passaggi riservati ai mezzi di soccorso. E' sempre consentito l'accesso a biciclette sia muscolari che a pedalata assistita.

Articolo 2

La Dirigente scolastica, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce gli spazi adibiti a parcheggio di autovetture, ciclomotori e biciclette.

Articolo 3

Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l'accesso e la manovra ai mezzi di soccorso.

Articolo 4

I mezzi autorizzati devono entrare ed uscire dai cancelli carrabili; alla fine delle lezioni auto e motoveicoli potranno uscire solo al completo deflusso degli studenti; nel frattempo, devono restare fermi e non mettersi per alcun motivo in movimento.

Articolo 5

La sosta dei veicoli è consentita soltanto nelle aree ad essi riservate nel piano della sicurezza della scuola, nel limite degli spazi disponibili e per la durata degli impegni scolastici e secondo le disposizioni organizzative emanate dal dirigente scolastico. Si eviterà, in ogni modo, di creare intralci e difficoltà di accesso e di manovra agli utenti e ad eventuali mezzi di soccorso. Gli autoveicoli, moto e motorini devono essere parcheggiati negli spazi a loro destinati. Il parcheggio dei mezzi deve rispettare gli spazi vietati alla sosta definiti dal piano di emergenza dell'Istituto. E' vietato parcheggiare in posti diversi; è vietato, altresì, spostarsi lungo percorsi diversi dai cancelli di accesso.

Articolo 6

Le persone autorizzate osserveranno scrupolosamente le norme del codice della strada e si atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza (documento valutazione rischi e piano di evacuazione) all'interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza. In particolare: condurre i mezzi "a passo d'uomo", percorrenze strettamente necessarie per raggiungere l'area di parcheggio. Si richiede ai veicoli di dare la precedenza ai pedoni durante le operazioni di ingresso ed uscita.

Articolo 7

E' assolutamente vietato lasciare in sosta qualsiasi mezzo davanti ai cancelli di ingresso dell'Istituto, in doppia fila o in prossimità delle uscite di emergenza che devono essere tenute costantemente libere e sgombre da qualsiasi ostacolo.

È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Si rammenta che è vietato girare all'interno dei viali della scuola con motorini, auto o bici durante l'intervallo della ricreazione.

Articolo 8

L'entrata e l'uscita deve avvenire con la massima prudenza sia dalla scuola sia lungo la via che costeggia l'ingresso.

Articolo 9

L'Istituto non risponde comunque, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli poiché non è specificamente custodito.

Si fa presente inoltre che la Scuola declina ogni responsabilità per:

- furti ed incidenti causati da eventi atmosferici o calamitosi (caduta alberi, allagamenti, fulmini, terremoti, vento, etc..).
- incidenti che possano accadere a causa di inosservanze di prescrizioni, divieti o comportamenti non corretti.

Articolo 10

La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o la sosta dei veicoli all'interno delle aree di pertinenza della medesima. La responsabilità per tali azioni è assunta in toto dal proprietario e/o dall'autista del veicolo, pertanto qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza della presente direttiva comporta responsabilità individuali per i maggiorenni e dei genitori, o dell'esercente la potestà, per i minorenni.

Articolo 11

Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto di parcheggiare in zone non autorizzate. In caso di inosservanza delle indicazioni riportate nel presente Regolamento, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisino problemi nell'utilizzo degli spazi interessati, la Dirigente Scolastica può adottare i provvedimenti opportuni: oltre alle responsabilità derivanti da comportamenti non conformi, al soggetto interessato potrà essere revocata l'autorizzazione di accesso.

Il DSGA disporrà per il controllo della presente direttiva i collaboratori scolastici operanti al piano terra.

La dirigenza si riserva l'esame di situazioni straordinarie che derogino dalle norme precedenti e di valutare ed adeguare le presenti disposizioni in caso di revisione del regolamento d'istituto, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 12

È fatta deroga a questo regolamento per il periodo in cui si svolgono le attività pomeridiane che abbiano luogo senza la presenza degli alunni. Si richiede di rispettare il presente regolamento per garantire ordine e sicurezza.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano